

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 14 Luglio 2009 N. 29**

Ulteriori modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

pag. 582

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Liguria per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 8 commi 1 e 3, 9 comma 1, 12 comma 1 della L.R. 9 aprile 2009, n. 10 recante "Norme in materia di bonifiche di siti contaminati".

pag. 583

LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2009 N. 29

Ulteriori modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502))

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 1/2005, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 5 giugno 2009, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)), è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di garantire equilibrio tra le componenti ospedaliere ed universitarie, le nomine dei Direttori dei Dipartimenti ad Attività integrata ospedaliera e universitaria sono effettuate dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, scegliendo nell'ambito di terne di nominativi proposte dai Comitati di Dipartimento.”.

Articolo 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 14 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2009 N. 29

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Claudio Montaldo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 140 in data 2 luglio 2009;*

- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 luglio 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 473;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 3 luglio 2009;
- d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamento nella seduta del 6 luglio 2009;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 luglio 2009;
- f) la legge regionale entra in vigore il 23 luglio 2009.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere A. Miceli)

con il presente testo di legge la Regione Liguria intende apportare una modifica specifica al disposto dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2005, n1 ad oggetto "Disciplina dei rapporti tra la Regione Liguria e l'Università degli studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502".

In particolare, l'esigenza di modificare la legge regionale originaria deriva dalla necessità di uniformare le disposizioni della suddetta legge a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, dal protocollo d'intesa, sottoscritto tra Regione e Università in data 17 marzo 2004, e da quanto sancito dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, informando così i rapporti tra Servizio Sanitario regionale e Università degli Studi di Genova al principio di leale cooperazione, al fine di garantire una maggiore partecipazione dell'Università nella procedura per la nomina del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria San Martino.

Auspico, pertanto, che il testo di legge sia ampiamente condiviso dall'Assemblea legislativa, così come avvenuto in sede di esame referente da parte della III Commissione, al fine di consentire l'applicazione a livello regionale di una normativa coordinata con le disposizioni emanate a livello nazionale e con i recenti pronunciamenti giurisprudenziali.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 è pubblicata nel B.U. 2 febbraio 2005, n. 1;
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è pubblicato nella G.U. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.;
- La legge regionale 5 giugno 2009, n. 21 è pubblicata nel B.U. 17 giugno 2009, n. 10.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Legislazione, Programmazione e Politiche del Farmaco

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 42 depositato 25 giugno 2009¹

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12

contro

la REGIONE LIGURIA, in persona del Presidente della Regione pro-tempore

PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

degli artt. 8 commi 1 e 3, 9 comma 1, 10 comma 1, 12 comma 1 della L.R. 9 aprile 2009 n. 10, pubblicata nel B.U.R. n. 6 del 15 aprile 2009, recante Norme in materia di bonifiche di siti contaminati, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 12 giugno 2009 e sulla base di quanto specificato nell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni.

* * *

Sul B.U.R. della Liguria n. 6 del 15 aprile 2009 è stata pubblicata la Legge Regionale 9 aprile 2009 n. 10 recante "Norme in materia di bonifiche di siti contaminati".

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute negli artt. 8 commi 1 e 3, 9 comma 1, 10 comma 1, 12 comma 1 e pertanto propone questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 comma 2 lett. s), ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost, per i seguenti

MOTIVI

La Legge Regionale della Liguria n. 6 del 15 aprile 2009, che detta norme in materia di bonifica dei siti contaminati, in attuazione delle disposizioni statali contenute nella Parte IV - Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", presenta aspetti di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 comma 2 lett. s) relativamente ad alcune previsioni che si presentano difformi dalle norme statali di riferimento.

In via preliminare, si deve rilevare che la disciplina della tutela dell'ambiente e dei rifiuti, come da ultimo ribadito da codesta ecc.ma Corte Costituzionale (sent. nn. 10/2009 e 61/2009, n. 277/2008 e 62/2008), è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione e che «la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato» (sent. nn. 378 del 2007, 62 e 104 del 2008).

Pertanto, tale competenza esclusiva si traduce in una normativa statale volta a garantire un quadro di uniformità e certezza della disciplina del bene ambiente in quanto interesse "primario" e "assoluto" (cfr. sent. nn. 151 del 1986 e n. 641 del 1987). Nell'ambito di esclusiva competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema rientra la definizione dei livelli uniformi di protezione ambientale (sent. n. 104/2008).

Le Regioni debbono rispettare la normativa statale di tutela dell'ambiente pur potendo stabilire, per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, età), livelli di tutela più elevati (sentenze nn. 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2008), con ciò incidendo sul bene ambiente, ma al fine non di tutelare l'ambiente, già salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze. Si tratta cioè di un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, che vengano a contatto con quella dell'ambiente, ai fini della loro completa e piena esplicazione.

E', dunque, in questo senso che può intendersi l'ambiente come una «materia trasversale» (come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di codesta Corte; per tutte, sentenza n. 246 del 2006), mentre non può certo dirsi che la materia ambientale non sarebbe una "materia" in senso tecnico (sent. n. 104/2008). Al contrario, l'ambiente è un bene giuridico che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, spetta allo Stato disciplinare come un'entità organica, dettando cioè norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parte del tutto (sent. n. 104/2008) e che funge anche da discriminare tra la materia esclusiva statale e le altre materie di competenza regionale.

Ciò premesso si presentano illegittime, per violazione dell'art. 117 comma 2 lett. s) della Costituzione, le seguenti norme regionali:

1) Art. 8 comma 1 della L. R. n. 10/2009.

La norma contenuta nell'articolo 8, co. 1, che disciplina l'anagrafe dei siti da bonificare, non fa menzione, nell'ambito della propria elencazione, dei siti sottoposti a "ripristino ambientale", in contrasto con la disciplina statale contenuta nell'articolo 251, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152/2006 che individua puntualmente i contenuti dell'Anagrafe dei siti oggetto del procedimento di bonifica stabilendo

che essa contiene l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale (1), nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi, l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica e degli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica, ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242 D. Lgs. n. 152/2006.

2) Art. 8 comma 3 della L. R. n. 10/2009.

Parimenti difforme si presenta il comma 3 dell'art. 8 della Legge Regionale laddove, nell'elencare i soggetti cui è necessario dare comunicazione dell'inclusione dei siti nell'anagrafe, non menziona l'Ufficio tecnico erariale competente, come previsto al comma 2 del citato articolo 251 del D. Lgs. n. 152/2006.

L'Anagrafe dei siti da bonificare rappresenta lo strumento predisposto dalle Regioni per il monitoraggio degli interventi nelle aree inquinate nel proprio territorio.

L'art. 8 commi 1 e 3 della L. n. 10/2009 ridimensiona, quindi, i contenuti e gli scopi informativi dell'Anagrafe dei siti da bonificare, rispetto a quanto stabilito dall'art. 251 del D. Lgs. n. 152/2006, con ciò riducendo gli standard di tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

3) Art. 9 comma 1 della L. R. n. 10/2009.

L'articolo 9, comma 1, della L.R. in esame, rubricato "Procedure amministrative ordinarie", nel descrivere la procedura amministrativa da attuare in caso di evento contaminante, non prevede, come richiesto dall' articolo 242 comma 1 del Decreto Legislativo n. 152/2006, che l'evento possa anche essere potenziale. La citata norma statale, infatti, disciplina le procedure operative ed amministrative da attuare in caso di un evento "che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito", il cui verificarsi può essere, per l'appunto, anche solo potenziale e di non certa concretizzazione. La conseguenza del mancato riferimento alla potenzialità della contaminazione è che il responsabile dell'inquinamento metterebbe in opera la procedura prevista dalla norma solo in caso di reale verifica dell'evento inquinante e non anche nel caso del solo possibile verificarsi dello stesso, in contrasto quindi con l'art. 242 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 ed abbassando così il livello di tutela ambientale garantito dalla Legge statale.

4) Art. 10 comma 1 della L. R. n. 10/2009.

La norma contenuta nell'art. 10 rubricato "siti industriali dismessi", al comma 1 definisce questi ultimi quali «aree caratterizzate dalla cessazione dell'attività e ricomprese nell'Anagrafe di cui all'articolo 8 (Anagrafe dei siti da bonificare)». Diversamente, la dizione della norma statale contenuta al comma 1, lettera h) dell'articolo 240 del D. Lgs. n. 152/2006 recita, «sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive».

La disposizione regionale differisce da quella statale poiché, da un lato, ai fini dell'individuazione di un sito dismesso aggiunge la condizione dell'inclusione nell'Anagrafe, mentre tale elemento non compare nella disposizione del D. Lgs. 152/2006 e, dall'altro lato, descrive in modo generico l'attività svolta nel sito, che, invece, l'articolo 240 del D. Lgs. n. 152/2006 individua specificamente nelle sole attività produttive. Ciò potrebbe comportare la conseguenza che un sito il quale secondo la normativa statale sarebbe qualificato come sito dismesso potrebbe non essere tale per la disciplina regionale e viceversa, vanificando in tal modo la finalità della previsione in capo allo Stato della competenza a stabilire standard e criteri uniformi in materia di rifiuti.

5) Art. 12 comma 1 della L. R. n. 10/2009.

La disposizione di cui all' art. 12, rubricato "Acque di falda", al comma 1, prevede che il prelievo delle acque di falda nel corso di interventi di bonifica ed utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso «non necessita di concessione di derivazione d'acqua». Tale disposizione, per un senso, ripropone la

1) La distinzione tra bonifica e ripristino ambientale è chiaramente delineata dall'art. 240 comma 1 lett. p)- q) del D. Lgs. n. 152/2006 che definisce per: p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici».

medesima rubrica della corrispondente disciplina statale contenuta all'art. 243 del D. Lgs. n. 152/2006, ma non ne riporta i contenuti poiché si limita a disciplinare la fase di prelievo delle acque senza curarsi di regolare la successiva fase di scarico e, per altro verso, dispone una deroga priva di fondamento normativo al principio generale fissato dall'articolo 17 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 il quale dispone che " ...Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente...". La concessione o autorizzazione appare, infatti, come uno strumento amministrativo necessario per valutare la compatibilità della progettata estrazione di acqua di falda con la conservazione dell'integrità della risorsa idrica sotterranea e del sottosuolo in cui questa si inserisce.

* * *

Sulla base di quanto dedotto le citate norme regionali, dettando disposizioni difformi dalla normativa nazionale vigente, presentano profili di illegittimità per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e di rifiuti.

Il perseguimento di finalità di tutela ambientale da parte del Legislatore regionale può ammettersi solo ove esso sia un effetto indiretto e marginale della disciplina adottata dalla Regione nell'esercizio di una propria legittima competenza e, comunque, non si ponga in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che proteggono l'ambiente (sentenza n. 431 del 2007).

Codesta ecc.ma Corte, infine, con la sentenza n. 214/2008 ha già dichiarato l'illegittimità di norme regionali in tema di bonifica dei siti inquinati che dettavano principi e si ponevano in contrasto con quanto statuito dal Legislatore statale nel D. Lgs. n. 152/2006.

P.Q.M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 8 commi 1 e 3, 9 comma 1, 10 comma 1, 12 comma 1 della Legge Regionale della Liguria 9 aprile 2009 n. 10, per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositerà estratto della delibera del Consiglio dei Ministri in data 12 giugno 2009 con l'allegata relazione aèT Ministro per i rapporti con le Regioni.

Roma, 12 giugno 2009.

AVVOCATO DELLO STATO
Fabrizio Fedeli

Direttore responsabile: Mario Gonnella

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976

(*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)
